



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI GREVE

Viale Giovanni da Verrazzano, 8 – 50022 Greve in Chianti (FI)

Tel. e fax 055853098 - 055853177

ficc826001@istruzione.it – ficc826001@pec.istruzione.it

Sito Web: www.comprendivogreve.edu.it

Codice fiscale 94080910485 – Codice Univoco UFTU0C – Codice ministeriale FIC826001

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE GREVE IN CHIANTI
Prot. 0000163 del 07/01/2022
IV-8 (Uscita)

Ai genitori degli alunni e
Ai docenti dell'Istituto
Comprensivo di Greve

Al sito WEB

OGGETTO: Nota di richiamo alle procedure operative regione Toscana - COVID 19

Si riporta nota di richiamo inviata agli Istituti Scolastici dal Direttore Roberto Curtolo:

“Non essendo ancora disponibile il testo del decreto Legge 5 gennaio 2022, la Regione Toscana ha predisposto una nota di richiamo alle procedure operative, che si riporta per opportuna conoscenza nelle sue parti essenziali:

Le anticipazioni dei canali ufficiali circa il nuovo decreto prevedono:

- *per la scuola dell'infanzia già in presenza di un caso di positività, è prevista la sospensione delle attività per una durata di dieci giorni;*
- *per la scuola primaria si conferma la sorveglianza con testing con un caso di positività;*
- *per la secondaria scompare il testing e si differenzia la quarantena (e conseguente DAD) a seconda della situazione vaccinale degli alunni fino a due casi di positività.*

Tali prospettive saranno ovviamente viste alla luce della pubblicazione ed entrata in vigore del nuovo decreto legge.

Per quanto riguarda il rientro si sottolinea che gli unici alunni che non possono frequentare a causa del Covid sono quelli che hanno provvedimenti formali di quarantena o isolamento emessi nel periodo delle vacanze e comunicati alle famiglie dal competente Dipartimento di Prevenzione.

I provvedimenti di quarantena emessi prima della pausa natalizia sono decaduti considerato il tempo trascorso, mentre per gli alunni con provvedimento di isolamento deve essere presentato il certificato di guarigione rilasciato dalla ASL per il rientro a scuola.”

La nota si conclude precisando che il pediatra o il medico di medicina generale non può rilasciare il certificato di guarigione a seguito di positività da Covid-19. Se l'alunno ha effettuato un tampone di fine isolamento nei tempi giusti, con risultato negativo, la nuova procedura regionale, messa a regime in questi giorni, invia automaticamente tale certificazione. I medici, invece, sono chiamati a prescrivere i tamponi di fine isolamento.”



La Dirigente Scolastica

Prof. ssa Francesca Ortenzi

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art.3 comma 2 del decreto legislativo n.39/1993)

sb/FO